



## **COMUNE DI FRATTAMINORE** (Provincia di Napoli)

### **EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19**

#### **COMUNICATO A SEGUITO DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL GIORNO 11 GIUGNO 2020**

*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.*

Sulla Gazzetta ufficiale n. 147 del giorno 11.6.2020 è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11.6.2020 recante " *Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*".

**Tra l'altro, è previsto**

**Sale giochi, sale scommesse, sale bingo**

Le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo, così come le attività di centri benessere, centri termali, culturali e centri sociali sono consentite ma a condizione che Regioni e Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità di tali attività con l'andamento della curva epidemiologica.

**Centri estivi anche per i bambini in età da 0-3 anni**

Aprono i centri estivi anche per i bambini in età da 0-3 anni.

**Spettacoli aperti al pubblico**

Riprendono gli spettacoli aperti al pubblico, le sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto ma con alcune cautele/precauzioni. Restano invece sospese tutte le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche, locali assimilati sia all'aperto che al chiuso.

### **Fiere e congressi**

Restano sospese fino al 14 giugno 2020 le fiere e congressi, mentre i corsi professionali potranno essere svolti in presenza.

### **Spostamenti da e per l'estero**

In materia di spostamenti da e per l'estero è aumentato a 120 ore (5 giorni) il periodo massimo di permanenza senza obbligo di quarantena domiciliare per chi fa ingresso nel territorio nazionale per ragioni di lavoro, così come per il personale di imprese o enti aventi sede legale o secondaria in Italia che va all'estero per comprovate ragioni lavorative.

### **Eventi e competizioni sportive**

A partire dal 12 giugno, riprendono invece gli eventi e le competizioni sportive a porte chiuse ovvero all'aperto senza la presenza del pubblico nel rispetto dei protocolli di sicurezza emanati dalle rispettive Federazioni sportive al fine di prevenire le occasioni di contagio.

### **Sport di contatto**

A decorrere dal 25 giugno 2020 è consentito lo svolgimento anche degli sport di contatto nelle Regioni e Province Autonome che, d'intesa con il Ministero della Salute e dell'Autorità di Governo delegata in materia di sport, abbiano preventivamente accertato la compatibilità delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei rispettivi territori.

### **Le misure restrittive personali**

- i soggetti con febbre superiore ai 37,5 gradi devono rimanere a casa;
- i parchi e le aree giochi sono aperti a tutti, anche ai minori della fascia 0-3 anni. Va mantenuta la distanza di almeno un metro ed è vietato l'assembramento.
- l'attività sportiva è consentita con la distanza di almeno due metri;
- gli accompagnatori non possono rimanere nei luoghi di pronto soccorso;

- la direzione sanitaria indica le modalità di accesso nelle rsa;
- In materia di spostamenti da e per l'estero (articolo 6) è aumentato a 120 ore (5 giorni) il periodo massimo di permanenza senza obbligo di quarantena domiciliare per chi fa ingresso nel territorio nazionale per ragioni di lavoro, così come per il personale di imprese o enti aventi sede legale o secondaria in Italia che va all'estero per comprovate ragioni lavorative;
- prevista la quarantena per chi proviene dall'estero eccetto per i cittadini dei Paesi Ue, dell'area Schengen, del Regno Unito, di Andorra, Principato di Monaco, San Marino e Vaticano, per il personale viaggiante, diplomatico, sanitario, per i lavoratori transfrontalieri;
- chi entra in Italia per lavoro, urgenza o per motivi di salute non deve fare la quarantena se rimane per un periodo inferiore a 5 giorni;
- fino al 30 giugno i viaggi sono consentiti solo da e per i Paesi Ue, Schengen, Regno Unito, Vaticano, San Marino, principato di Monaco e Andorra;
- sono sospesi i servizi da crociera delle navi battenti bandiera italiana (art.7).

Il nuovo d.P.C.M. è costituito da 11 articoli e dai seguenti **17 allegati**:

- Allegato 1 - Protocollo con la Conferenza Episcopale Italiana circa la ripresa delle celebrazioni con il popolo;
- Allegato 2 - Protocollo con le Comunità ebraiche italiane;
- Allegato 3 - Protocollo con le Chiese Protestanti, Evangeliche, Anglicane;
- Allegato 4 - Protocollo con le Comunità ortodosse;
- Allegato 5 - Protocollo con le Comunità Induista, Buddista (Unione Buddista e Soka Gakkai), Baha'i e Sikh;
- Allegato 6 - Protocollo con le Comunità Islamiche;
- Allegato 7 - Protocollo con la Comunità della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni;
- Allegato 8 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia. Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell'emergenza covid-19;
- Allegato 9 - Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell'11 giugno 2020
- Allegato 10 - Criteri per Protocolli di settore elaborati dal Comitato tecnico-scientifico in data 15 maggio 2020;

- Allegato 11 - Misure per gli esercizi commerciali;
- Allegato 12 - Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali;
- Allegato 13 - Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri;
- Allegato 14 - Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica;
- Allegato 15 - Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19 in materia di trasporto pubblico;
- Allegato 16 - Misure igienico sanitarie.

Così come disposto dall'articolo 11 del provvedimento, le disposizioni del [d.P.C.M. 11/6/2020](#) si applicano da oggi **15 giugno 2020** in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020 e sono efficaci fino al **14 luglio 2020**.

Restano salvi i diversi termini di durata delle singole misure previsti dalle disposizioni del decreto nonché quanto previsto dall'articolo 1 lettera e).

**SONO FATTE SALVE MISURE PIU' RESTRITTIVE EMANATE DALLA REGIONE CAMPANIA.**

**IL TESTO INTEGRALE DEL DECRETO E ALLEGATI E' PUBBLICATO NELL'HOME PAGE DEL SITO WEB DEL COMUNE.**

Frattaminore, 15 Giugno 2020

IL SINDACO  
(Dr. Giuseppe Bencivenga)